



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA DI RIMINI

Via Destra del Porto n° 151 - tel. 0541-50211 - fax 0541/54373
P.E.C.: cp-rimini@pec.mit.gov.it – Sito Web: www.guardiacostiera.gov.it/rimini

ORDINANZA

**Disposizioni in materia di pesca con draga idraulica
nell'ambito del Compartimento Marittimo di Rimini**

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento marittimo e Comandante del porto di Rimini:

- VISTO** il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;
- VISTO** il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, recante modificazioni al decreto ministeriale 21 luglio 1998 concernente la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;
- VISTO** il decreto ministeriale 17 giugno 2019, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 5 luglio 2019, recante "*Adozione del Piano di gestione nazionale per le attività di pesca con il sistema draghe idrauliche e rastrelli da natante così come identificati nella denominazione degli attrezzi di pesca in draghe meccaniche comprese le turbosoffianti (HMD) e draga meccanizzata (DRB)*";
- VISTO** il decreto ministeriale n.0053150 del 02/02/2023 recante "*Adozione di un nuovo Piano Nazione di gestione dei rigetti degli stock ed alla proroga della deroga alla taglia minima della risorsa vongola Venus spp. (Chamelea gallina)*";
- VISTE** le Circolari prot. n. 9984 in data 07 maggio 2018 e n. 0239229 del 08/05/2023 della Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura – PEMAC III del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- CONSIDERATO** che, nel Compartimento marittimo di Rimini, la gestione della pesca dei molluschi bivalvi è stata affidata al CO.GE.MO. Rimini, da ultimo con decreto ministeriale 25 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2019;
- VISTA** l'Ordinanza n. 94/2022 emessa in data 29.11.2022 dalla Capitaneria di porto di Rimini, in materia di pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito del Compartimento Marittimo di Rimini;
- VISTA** l'Ordinanza n. 13/2019 emessa in data 26.03.2019 dalla Capitaneria di porto di Rimini, con cui si è proceduto all'individuazione ed interdizione area di riposizionamento (*restocking*) in mare della risorsa in attuazione del Piano nazionale di gestione dei rigetti;
- VISTO** il D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento al Codice della Navigazione;
- VISTA** la nota acquisita a prot. n. 27197 in data 18.11.2024, con cui il locale Consorzio di gestione ha chiesto la sospensione temporanea per almeno un

mese dell'attività di prelievo della risorsa vongola (*Venus spp.* – *Chamelea gallina*) nella zona Nord del Compartimento;

VISTO

il parere dell'Istituto Scientifico Centro di Ricerca per la Pesca e l'Acquacoltura M.A.R.E. Soc. Coop. Arl che, suggerisce una sospensione temporanea delle attività di pesca di almeno un mese al fine di consentire un accrescimento della risorsa

ORDINA

Articolo 1

Nell'ambito delle acque Compartimentali dal Canale Zadina di Cesenatico (confine settentrionale con Cervia (RA)) fino a 2 (due) miglia nautiche a sud del porto canale di Rimini (altezza Bagno 85 di Rimini sud), come da coordinate sotto riportate e planimetria allegata, la pesca della risorsa Vongola (*Chamelea gallina*) con il sistema denominato 'draga idraulica' è vietata per la durata di 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della presente.

Articolo 2

(Disposizioni finali e sanzioni)

1. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente ordinanza. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.
2. Salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, l'inosservanza della presente Ordinanza, ai sensi:
 - degli artt. 10,11 e 12 del Decreto Legislativo del 9 gennaio 2012, n. 4 e ss.mm.ii.;
 - dell'art. 53 comma 4 del Decreto Legislativo n. 171/2005 e ss.mm.ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
 - art. 1174 del Codice della Navigazione per la violazione delle disposizioni in tema di polizia dei porti.
3. Per quanto non espressamente richiamato nella presente ordinanza, si rimanda alla normativa di settore nazionale e comunitaria in vigore.

La pubblicità della presente Ordinanza verrà assicurata mediante l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/rimini, nonché con l'opportuna diffusione ai soggetti a vario titolo interessati.

Rimini, *data della registrazione*

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Ottavio CILIO
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

A	Lat.:44,2247156	Long.:012,3837639
B	Lat.:44,2460651	Long.:012,4396269
C	Lat.:44,0781843	Long.:012,6506309
D	Lat.:44,0513342	Long.:012,6023969

